

INDICE ARTICOLI

TITOLO I Giustizia Federale - CAPO I Organi di Giustizia

ART. 1	ORGANI DELLA GIUSTIZIA E LORO COMPETENZA
ART. 2	GIUDICE ARBITRO
ART. 3	GIUDICE UNICO NAZIONALE
ART. 4	GIUDICE UNICO REGIONALE
ART. 5	COMMISSIONE DISCIPLINARE
ART. 6	COMMISSIONE D'APPELLO
ART. 7	LA CORTE FEDERALE
ART. 8	PROCURA FEDERALE
ART. 9	GIUDICE PER I TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
ART. 10	COMMISSIONE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

CAPO II - Infrazioni

ART. 11	ILLECITO DISCIPLINARE
ART. 12	ILLECITO SPORTIVO
ART. 13	USO DI SOSTANZE VIETATE
ART. 14	RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA'
ART. 15	PRESCRIZIONE

CAPO III – Sanzioni disciplinari

ART. 16	SANZIONI
ART. 17	DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
ART. 18	MODALITA DI APPLICAZIONE
ART. 19	SANZIONI INFLITTE DALLE SOCIETA

TITOLO II I Procedimenti – CAPO I Norme generali

ART. 20	TASSA DI RECLAMO E DI RICORSO
ART. 21	NOTIFICAZIONI

CAPO II Adozione delle decisioni

ART. 22	RECLAMO AL GIUDICE ARBITRO O ARBITRO
ART. 23	RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO
ART. 24	PROCEDIMENTI DINANZI LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ART. 25	PROCEDIMENTI DINANZI LA COMMISSIONE D'APPELLO
ART. 26	ATTIVITA' DELLA PROCURA FEDERALE
ART. 27	PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
ART. 28	PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
ART. 29	PROVVEDIMENTI CAUTELARI
ART. 30	ESECUTIVITA DELLE DECISIONI – INIBITORIA
ART. 31	RICORSO PER REVOCAZIONE
ART. 32	RICUSAZIONE DI COMPETENTE ORGANO GIUDICANTE

CAPO III Provvedimenti di clemenza

ART. 33	AMNISTIA
ART. 34	INDULTO
ART. 35	GRAZIA

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

TITOLO I

GIUSTIZIA FEDERALE

Capo I

Organi di Giustizia

Art. 1.

Organi della Giustizia Federale e loro competenza

1. Gli organi federali di giustizia sono:

- il Giudice Arbitro
- il Giudice Unico Nazionale
- il Giudice Unico Regionale
- la Commissione Disciplinare
- la Commissione d'Appello
- la Corte Federale
- la Procura Federale
- il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti
- la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

Art. 2

Giudice Arbitro

1. Il Giudice Arbitro adotta inappellabilmente le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima.
2. Per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall'ambito della manifestazione, adotta in via d'urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti, il Procuratore federale ed il Giudice Unico.
3. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice Arbitro, i compiti previsti dai precedenti commi, sono esercitati dall'Arbitro.

Art. 3

Giudice Unico Nazionale

1. Il Consiglio Federale nomina, per un quadriennio olimpico, il Giudice Unico Nazionale ed uno o più sostituti.
2. Il Giudice Unico Nazionale sulla base del referto arbitrale:
 - a) omologa i risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette o controllate dalla F.I.N.;
 - b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
 - c) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi del 5° comma dell'articolo 22;
 - d) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale;
 - e) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinari, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara.

Art. 4

Giudice Unico Regionale

1. Ogni Comitato Regionale nomina per un quadriennio olimpico, il Giudice Unico Regionale. Possono altresì essere nominati uno o più sostituti.
2. Il Giudice Unico Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Unico Nazionale in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.

Art. 5

La Commissione Disciplinare

1. E' nominata, per un quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza il più anziano di età. La Commissione Disciplinare è assistita per il suo funzionamento da un segretario designato dalla Segreteria Federale.
2. La Commissione Disciplinare giudica in primo grado:
 - sulle infrazioni di natura disciplinare su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale;

- in tutti i procedimenti di natura disciplinare a carico dei dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN e dei giudici di gara;
- sui provvedimenti disciplinari delle società nei confronti dei propri tesserati nei casi previsti dal presente Regolamento.

3. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 6

La Commissione d'Appello

1. E' nominata, per un quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi, uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età. La Commissione si avvale per il suo funzionamento di un segretario designato dalla Segreteria Federale.
2. La Commissione d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare, dal Giudice Unico Nazionale e dal Giudice Unico Regionale, nonché nei procedimenti di impugnazione per revisione ed in quelli di riabilitazione.
3. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7

La Corte Federale

1. La Corte Federale è composta da un Presidente, da quattro componenti effettivi ed uno o più supplenti, nominati dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico.
2. In caso di impedimento del Presidente, assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
3. La Corte delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre membri; per il suo funzionamento è assistita da un segretario designato dalla Segreteria Federale.

La Corte Federale:

- a) interpreta le norme statutarie e regolamentari e giudica sulla legittimità di queste ultime a richiesta di organi o soggetti federali;
- b) dirime i conflitti di attribuzione insorti tra organi federali;
- c) decide in ordine ai reclami inerenti lo svolgimento delle assemblee.

Art. 8

Procura Federale

1. Il Consiglio Federale nomina per un quadriennio olimpico il Procuratore Federale ed uno o più Vice procuratori che costituiscono la Procura Federale.
2. Il Procuratore Federale od i Vice procuratori da lui delegati anche per competenza territoriale provvedono, su segnalazione comunque pervenuta, alle indagini per fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N.
3. Il Consiglio Federale o il Consiglio di Presidenza possono avvalersi alla Procura Federale per lo svolgimento de inchieste su temi determinati.

Art. 9

Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti

1. Il Giudice per i tesseramenti e trasferimenti è nominato per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale e giudica sui reclami proposti dagli interessati in materia di tesseramenti e trasferimenti.

Art. 10

Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

1. E' nominata dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi ed uno o più supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la Presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
2. La Commissione si avvale per il suo funzionamento di un segretario designato dalla Segreteria Federale.
3. La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.

Capo II

Infrazioni

Art. 11

Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

Art. 12

Illecito sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.

Art. 13

Uso di sostanze vietate

1. E' vietato l'uso per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodiche che sono considerate "doping".
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previsti dal Regolamento per il controllo anti-doping in conformità delle direttive emanate dal CONI.

Art. 14

Responsabilità delle società

1. La società risponde sempre dell'illecito commesso da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile dell'operato dei suoi dirigenti fino a prova contraria.
2. La società risponde dell'illecito commesso da terzi soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile.

Art. 15

Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di mesi otto decorrente dalla data del fatto.
2. L'illecito sportivo si prescrive nel termine di mesi diciotto dalla data del fatto.
3. L'illecito dell'uso di sostanze vietate si prescrive nel termine fissato dal C.O.N.I. e dagli Organismi Internazionali nelle disposizioni ricettizie in materia di lotta al doping.
4. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività dell'incolpato.
5. L'atto del deferimento del Procuratore Federale e la decisione di condanna interrompono il termine di prescrizione che non può comunque essere prolungato oltre la metà.

Capo III

Sanzioni Disciplinari

Art. 16

Sanzioni

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di illecito disciplinare o sportivo sono:

A) per le società:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) ammenda;
- c) squalifica per una o più riunioni di gare, o speciali gare, o per dati periodi di tempo determinati;
- d) squalifica del campo di gara, con eventuale perdita dell'incontro o degli incontri;
- e) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione ;
- f) retrocessione o radiazione dai ruoli del campionato;
- g) esclusione dal campionato o dalla manifestazione;
- h) radiazione dai ruoli federali.

B) per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) sospensione a termine da qualsiasi attività federale;

- c) interdizione perpetua o per un tempo determinato a ricoprire cariche federali;
- d) inibizione temporanea o perpetua a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
- e) squalifica per una o più giornate di gara o per speciali gare o per periodi di tempo determinati;
- f) radiazione definitiva dai ruoli federali.

Art. 17

Determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'illecito, dei suoi precedenti disciplinari.
2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve tenere presente:
 - a. in quale ipotesi tra quelle dallo Statuto, dal Regolamento di Attuazione o dai vari regolamenti speciali, rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b. Le norme che si intendono applicare;
 - c. Il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica ed/o il ruolo, ed/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
3. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Art. 18

Circostanze attenuanti ed aggravanti

1. Circostanze attenuanti:

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile (prima del procedimento);
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.
3. **Circostanze aggravanti:**
In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili;
 - e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - g) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti, deve essere disciplinato separatamente come di seguito:
 - a) nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'Organo Giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzioni oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione ordinariamente valutata;
 - b) nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella ordinariamente valutata per quel tipo di infrazione.
5. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
6. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 19

Recidiva

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da comminare per la nuova infrazione. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni della sanzione precedente;
 - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione
2. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
3. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.
4. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
5. Rientra nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzioni risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate precedentemente alla commissione della nuova sanzione.

Art. 20

Modalità di applicazione

- 1) Per le squalifiche inflitte ad atleti per "giornate di campionato", le modalità di applicazione sono le seguenti:
 - a) le giornate di squalifica vanno scontate in ogni caso, salvo quanto previsto al sub b), entro l'anno agonistico nel quale sono state inflitte. Inoltre vanno scontate ad eccezione della squalifica automatica di cui al comma 3, nel campionato, nella relativa fase preparatoria, nella relativa fase di coppa, nel torneo e nel concentramento in cui rispettivamente l'atleta ha commesso l'infrazione, sempre che per ciascun tipo di competizione vi sia un numero sufficiente di incontri ancora da disputare durante l'anno agonistico in corso. Nel caso di esaurimento del tipo di competizione ovvero di estromissione della società, le squalifiche in tutto o per la parte residua, vanno scontate a partire dal primo incontro previsto nel programma ufficiale dell'anno agonistico, con

esclusione di qualsiasi altra gara, anche federale, non stabilita preventivamente nel calendario annuale. In tutti i casi, ad eccezione della squalifica automatica, sub 3, l'attività agonistica intermedia non è inibita salvo specifica statuizione contenuta nel provvedimento disciplinare;

- b) nel caso in cui la squalifica sia stata comminata allorché per effetto del termine del campionato l'atleta non possa scontarla, in tutto o in parte il provvedimento si intenderà riportato all'anno successivo con le seguenti modalità:
- per i campionati A, B, C, D, Prom. nel medesimo campionato o nel campionato maggiore o minore cui parteciperà la società di appartenenza per effetto della promozione, retrocessione nonché trasferimento dell'atleta;
 - per i campionati di Categoria nel medesimo campionato o nel campionato di categoria di appartenenza dell'atleta;
 - per altri tipi di manifestazioni, gare, tornei, in quelli corrispondenti all'anno agonistico successivi se previsti nel programma ufficiale, altrimenti a partire da qualsiasi altra competizione ufficiale all'inizio del calendario.
2. Nei suddetti casi di riporto della squalifica all'anno successivo l'atleta può, salvo diversa specifica menzione al provvedimento, svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo.
3. Il giocatore di pallanuoto espulso senza sostituzione "per brutalità" è automaticamente squalificato per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo senza necessità del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive. Al predetto giocatore, inoltre, è inibita, fino alla data del turno di squalifica automatica, qualsiasi attività federale intermedia.

Art. 21

Sanzione inflitte dalle Società

1. Le sanzioni delle società nei confronti dei loro tesserati devono essere notificate agli stessi a mezzo raccomandata a.r. e, contemporaneamente alla Segreteria Federale.
2. La sanzione inflitta si rende esecutiva qualora avverso la stessa l'interessato non proponga reclamo alla Commissione Disciplinare entro dieci giorni dalla notifica. Nel caso di proposizione del reclamo, la Commissione Disciplinare sentita se del caso la società e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari, ratifica o meno la sanzione.

TITOLO II

I PROCEDIMENTI

Capo I Norme generali

Art. 22 Tassa di reclamo e di ricorso

1. I reclami ed i ricorsi devono essere accompagnati a pena di irricevibilità dalla tassa fissata ogni anno dal Consiglio Federale.
2. La tassa di reclamo e di ricorso deve essere inoltrata alla Segreteria Federale unitamente ai suddetti atti.
3. La tassa di reclamo è versata al Giudice Arbitro od in sua assenza all'Arbitro all'atto della presentazione.
4. La tassa di reclamo o di ricorso al Giudice Unico Nazionale o Regionale deve essere versata al Giudice Arbitro e all'Arbitro all'atto del preannunzio del reclamo o del ricorso.
5. Le tasse di reclamo o di ricorso devono essere restituite in caso di integrale accoglimento.

Art. 23

Notificazione

1. Le decisioni degli Organi giudicanti devono essere notificate alle società e loro tesserati, presso la sede sociale mediante raccomandata a.r. preceduta, in caso di urgenza, da telegramma con effetto immediato.
2. I provvedimenti di urgenza del Giudice Arbitro sono notificati sul campo.
3. La notifica dei provvedimenti disciplinari adottati dal G.U. Nazionale e Regionale sia di primo che di secondo grado, nonché delle successive eventuali decisioni della Commissione D'Appello si effettua mediante comunicazione telegrafica, o mezzo equipollente, contenente, per le decisioni di primo grado, il dispositivo e l'indicazione succinta della motivazione e, per le decisioni di secondo grado, il dispositivo al quale farà seguito, per raccomandata, il testo integrale della decisione stessa.

Capo II
Adozione delle decisioni

Art. 24
Reclamo
al Giudice Arbitro od all'Arbitro

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo al Giudice Arbitro o preannunziato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara mediante annotazione firmata nel verbale dell'incontro.
2. Per le irregolarità verificatisi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice Arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o preannunziato all'Arbitro o al Giudice Arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz'ora dal termine dell'incontro.
3. I reclami sul campo e i preannunzi di reclamo devono essere firmati dal capitano o dal dirigente accompagnatore se si tratta di competizioni "a squadra" ed in ogni altro caso dal rappresentante della società o, in sua assenza, eccezionalmente dall'atleta stesso.
4. Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara. Per i tornei di pallanuoto, la decisione deve essere adottata al termine del "turno di incontri".
5. Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice Arbitro deve essere successivamente presentato al competente Giudice Unico, nazionale o regionale, firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che ha firmato il preannunzio, a mezzo raccomandata a/r, rispettivamente indirizzata presso la Segreteria Generale o presso il competente Comitato Regionale e spedita entro il secondo giorno successivamente a quello della manifestazione (sarà valida la data del timbro postale).
6. Non sono consentiti supplementi di reclamo.
7. Nel caso in cui nel reclamo sia formulata istanza motivata per la procedura d'urgenza, l'organo giudicante decide sollecitamente sulla base degli atti e documenti pervenutigli. Ove l'istanza venga tempestivamente ritirata, il giudizio si intende trasformato da urgente in ordinario.

Art. 25

Ricorso avverso i provvedimenti del Giudice Unico

1. Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Unico Nazionale o Regionale è ammesso il ricorso alla Commissione D'Appello Federale da presentare o spedire a mezzo raccomandata a.r. alla Segreteria Federale entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di notifica. In caso di spedizione a mezzo posta vale la data di spedizione del timbro postale.

2. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, sia pure succintamente e corredato dalla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa determinata annualmente dal Consiglio Federale.
3. Legittimati a proporre ricorso sono:
 - a) il rappresentante della Procura Federale, nella ipotesi di mancata irrogazione di sanzione da parte del Giudice Unico Nazionale e nella ipotesi di irrogazione da parte del Giudice Unico Nazionale di una sanzione ritenuta non adeguata, per tipo od entità, al fatto costituente illecito tecnico-disciplinare;
 - b) il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare dal Giudice Unico Nazionale o dal Giudice Unico Regionale

Art. 26

Procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare

1. I soggetti deferiti devono essere convocati alla riunione della Commissione e, se presenti, devono essere sentiti.
2. Al soggetto deferito devono essere assicurati i più ampi diritti di difesa sia di visione degli atti del procedimento, di indicazione di testi e di deposito di documenti e memorie difensive.
3. Il Procuratore Federale deve essere invitato a partecipare all'udienza.
4. L'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno dieci giorni prima della riunione, salvo casi di particolare motivata urgenza presso la sede o la residenza indicata nella richiesta di affiliazione o di tesseramento, ovvero, in mancanza, presso la sede della società di appartenenza. La convocazione viene eseguita a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo che dia certezza della data del ricevimento (telegramma, fax o altro).
5. I soggetti deferiti possono difendersi personalmente o tramite persona all'uopo designata che, in caso di assenza dell'assistito, deve essere munita di procura scritta.
6. Alla riunione può intervenire un rappresentante della Procura Federale per illustrare i motivi e le prove a sostegno del deferimento e rassegnare le proprie richieste.
7. La Commissione ha poteri di indagine per l'accertamento della responsabilità del deferito.
8. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione al termine della quale la Commissione adotta la propria decisione che può essere di non luogo a provvedere nel caso non ritenga provato l'addebito o in caso contrario, di irrogazione della sanzione che riterrà di giustizia.

9. La decisione è assunta al termine della riunione e va immediatamente depositata e comunicata alle parti presenti o rappresentante. Tuttavia, qualora per la sua complessità, la Commissione si riservi la decisione, questa deve essere depositata entro cinque giorni dalla riunione. La decisione, assunta al termine della riunione in assenza delle parti o depositata successivamente deve essere immediatamente notificata all'interessato ed alla Procura Federale.

Art. 27

Procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello

1. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare, dal Giudice Unico Nazionale o Regionale è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello.
2. Legittimati a proporre ricorso sono:
 - a) Il rappresentante della Procura Federale, nella ipotesi di proscioglimento del deferito e nella ipotesi di irrogazione da parte della Commissione Disciplinare di una sanzione ritenuta non adeguata, per tipo od entità, al fatto costituente illecito disciplinare;
 - b) Il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare.
3. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni decorrente dalla data della comunicazione della decisione che si intende impugnare.
4. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Federale, ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a.r. entro il termine di cui al comma precedente. Copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato negli stessi termini e con le medesime modalità a tutte le parti interessate. Della tempestività della spedizione fa fede unicamente la data di partenza risultante dal timbro postale.
5. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato sia pure succintamente e corredato dalla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa determinata annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Giudice dell'impugnazione decide sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado. L'impugnante ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove unicamente qualora la loro necessità, ritenuta dall'Organo di appello indispensabile al fine della decisione, sia emersa successivamente alla definizione del giudizio di primo grado oppure qualora dimostrino di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a loro non imputabile. Con l'impugnazione non si possono sanare irregolarità procedurali commesse nel giudizio di primo grado.
7. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione

impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per l'esame del merito. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in alcun modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

8. Il Giudice di appello, se rileva una nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice di primo grado per un nuovo giudizio.
9. In caso di impugnazione del solo incolpato, la sanzione irrogata non potrà essere aumentata.
10. Il procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello è regolato dalle stesse norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare, in quanto compatibili.

Art. 28

Attività della Procura Federale

1. La Procura Federale provvede alla acquisizione degli elementi probatori documentabili e testimoniali ritenuti necessari. A conclusione dell'attività istruttoria la Procura Federale può:
 - a) archiviare, qualora l'addebito sia infondato o non sufficientemente provato, con provvedimento motivato che va comunicato ai soggetti interessati;
 - b) deferire alla Commissione Disciplinare, qualora gli addebiti siano risultati fondati e sufficientemente provati.
2. L'atto di deferimento contiene:
 - 1) la contestazione dell'infrazione con specifico riferimento alla norma federale violata;
 - 2) la descrizione sommaria della condotta addebitata con l'indicazione del tempo e del luogo in cui l'infrazione è stata commessa;
 - 3) gli elementi di prova acquisiti a carico del soggetto deferito;
 - 4) l'indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia;
 - 5) l'indicazione dell'Organo giudicante dinanzi al quale l'incolpato è tenuto a comparire.
3. Contestualmente alla trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare va data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 29

Procedimento dinanzi al Giudice Tesseramenti e Trasferimenti

1. In materia di Tesseramenti:
 - a) il reclamo deve essere inoltrato dall'atleta, dal dirigente, dal tecnico o dalla società, quest'ultima anche se terza interessata, a mezzo raccomandata indirizzata alla Segreteria Federale;
 - b) il Giudice può disporre il preventivo deposito di deduzioni illustrative delle parti e compiere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria.
 - c) la decisione adottata va notificata alle parti interessate e da essa decorrono i termini per il ricorso in appello.

2. In materia di Trasferimenti:
 - a) l'atleta al quale non sia stato concesso il nulla-osta dalla società di appartenenza ovvero d'ufficio, o la cui pratica sia stata dichiarata decaduta, può inoltrare alla Segreteria Federale a mezzo raccomandata a/r da spedire entro il dieci ottobre, un reclamo contenente i motivi della richiesta e le eventuali documentazioni;
 - b) il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere trasmesso in copia alla società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, la cui a pena di inammissibilità, deve essere allegata al ricorso inoltrato alla F.I.N.;
 - c) la società interessata ha facoltà di inoltrare alla Segreteria Federale a mezzo raccomandata a/r da spedire entro il venti ottobre, le proprie controdeduzioni che a pena di irricevibilità devono essere spedite per raccomandata all'atleta. Anche la ricevuta a/r deve essere allegata a pena di irricevibilità alle controdeduzioni inviate alla F.I.N. il Giudice deve decidere entro il successivo trentuno ottobre.

3. Il Giudice compie ogni attività istruttoria ritenuta necessaria. La decisione adottata va notificata alle parti interessate e da essa decorrono i termini per il ricorso in appello.

Art. 30

Procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

Il ricorso alla Commissione deve essere depositato presso la Segreteria Federale ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a.r. entro cinque giorni dalla notifica della decisione di primo grado e inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inammissibilità, anche alla controparte che può far pervenire alla Segreteria Federale, entro i dieci giorni successivi al ricevimento, le proprie osservazioni trasmettendole anche alla parte ricorrente.

La Commissione decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

Art. 31

Provvedimenti cautelari

1. Gli Organi giudicanti in materia disciplinare, ove l'istruttoria richiede accertamenti non rapidi, su istanza della procura Federale e nei casi di particolare gravità ed urgenza, possono assumere nei confronti dei soggetti a giudizio, i provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi ritenuti necessari.
2. I provvedimenti cautelari devono essere adeguatamente motivati con particolare riferimento alle esigenze che richiedono la sua adozione.
3. La durata del provvedimento cautelare non può essere superiore a giorni **sessanta** e non è rinnovabile. Il periodo di durata della misura cautelare applicata e scontata qualora riguardi la sospensione dalle attività deve essere computata nella sanzione eventualmente irrogata.
4. Avverso i provvedimenti cautelari è ammissibile il ricorso al giudice competente per il giudizio che deve decidere entro sette giorni.
5. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento.

Art. 32

Esecutività delle decisioni Inibitoria

1. Tutte le decisioni degli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive.
2. In materia disciplinare su richiesta dell'interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso, il Giudice di Appello, quando ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 33

Revisione

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia federale divenute inappellabili, possono essere impugnate per revisione dagli interessati dinanzi alla Commissione d'Appello, in qualsiasi momento qualora uno o più dei seguenti casi:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di nuove prove di innocenza;

c) in caso di falsità in atti in giudizio di latro fatto – infrazione da cui dipende la decisione impugnata.

La revisione, esperibile senza limiti di tempo, non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.

2. La pronuncia sulla sussistenza degli estremi che rendono ammissibile o meno il ricorso per revisione è pregiudiziale alla decisione di merito.
3. Ai giudizi per revisione si applicano le stesse norme procedurali per i procedimenti dinanzi la Commissione d'Appello in quanto compatibili.

Art. 34

Ricusazione ed astensione

1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti;
 - d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini entro il terzo grado di una delle parti;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e pria che sia stata pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
2. Ciascun componente degli organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La ricusazione può essere proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione, dalle parti interessate con dichiarazione motivata e sottoscritta da depositare presso l'organo giudicante competente.
4. Sulla ricusazione di componente di organi giudicanti di primo grado decide l'organo giudicante di secondo grado. Sulla ricusazione di componente di organi giudicanti di secondo grado o unico grado, decide lo stesso organo in altra composizione.
5. Il ricorso per la ricusazione deve essere accompagnato a pena di irricevibilità dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Capo III

Provvedimenti di clemenza

Art. 35

Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio Federale che estingue l'infrazione disciplinare e se vi è stata irrogazione ne fa cessare l'esecuzione;
2. Se interviene dopo la decisione di applicazione della sanzione estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. Salva diversa determinazione del Consiglio Federale l'amnistia non si applica ai recidivi.

Art. 36

Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio Federale che estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata nei limiti ed alle condizioni stabilite.
2. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. Salva diversa determinazione del Consiglio Federale l'indulto non si applica ai recidivi.

Art. 37

Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente Federale che estingue la sanzione irrogata. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà dalla sanzione. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorosi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente Federale.

Art. 38

Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato alla Commissione Federale d'Appello, a condizione che:
 - a) sia stata scontata interamente la sanzione;
 - b) siano decorsi almeno cinque anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - c) il sanzionato abbia dato prova effettiva di buona condotta.
2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.
3. La Commissione d'Appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel Casellario federale.
4. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro cinque anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione e della radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca della riabilitazione è decisa dalla commissione Federale d'Appello sull'istanza del procuratore Federale, in contraddittorio con l'interessato.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'attestazione di conformità da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.